SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 maggio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte costituzionale

DELIBERA 24 maggio 2022.

Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (22A03292) . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, quarta e quinta *tranche*. (22A03290) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 26 maggio 2022.

Emissione di una nona e decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023. (22A03291) . . . . *Pag.* 3

DECRETO 27 maggio 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, prima e seconda *tranche*. (22A03293) . . *Pag.* 4

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici FUSP di Rimini a trasferire la sede periferica di Fasano. (22A03218) . . . . . . *Pag.* 8

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori lingusitici di Mantova a trasferire la sede periferica di Firenze. (22A03219). . . . . *Pag.* 9

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori lingusitici di Brescia ad istituire ed attivare corsi di studio per mediatori linguistici di secondo ciclo della durata biennale. (22A03220) *Pag.* 10

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori lingusitici di Mantova ad istituire ed attivare corsi di studio per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale. (22A03221) *Pag.* 11

Ministero della salute

ORDINANZA 25 maggio 2022.

Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici». (22A03297). . . . . *Pag.* 12

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 12 aprile 2022.

Approvazione del piano di riparto delle risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo complementare al PNRR - Missione 3. (22A03224) . . . . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 2 febbraio 2022.

Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (22A03223) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 8 aprile 2022.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. (22A03222). *Pag.* 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale», in Parabiago e nomina del commissario liquidatore. (22A03215). *Pag.* 22

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Mongibello - in liquidazione», in Concorezzo e nomina del commissario liquidatore. (22A03216). *Pag.* 23

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multitudo s.c. a r.l. in liquidazione», in Monza e nomina del commissario liquidatore. (22A03217) *Pag.* 24

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 23 febbraio 2022.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (22A03227). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 23 marzo 2022.

Modifica dell'organizzazione dell'Unità di Missione per i progetti del PNRR di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (22A03225) *Pag.* 26

DECRETO 25 marzo 2022.

Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale. (22A03226) . . . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tecentriq». (Determina n. 379/2022). (22A03165) . . . . *Pag.* 32

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tecentriq». (Determina n. 380/2022). (22A03166) . . . . *Pag.* 34

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Duoresp Spiromax». (Determina n. 381/2022). (22A03167) . . . . *Pag.* 36

DETERMINA 16 maggio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 383/2022). (22A03168) . . . . *Pag.* 38

DETERMINA 27 maggio 2022.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a base di Poli (O-2 idrossietil) amido «Volulyte». (Determina n. aM326/2022). (22A03339) . . . . *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbocisteina sale di lisina, «Kofituss Mucolitico». (22A03193) . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salbutamolo solfato e ipratropio bromuro, «Breva». (22A03194) . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propafenone cloridrato, «Rytmonorm». (22A03195) . . . . *Pag.* 42

Modifica della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di losartan, «Losartan DOC». (22A03242) . . . . *Pag.* 43

Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Avviso di pubblicazione della delibera quadro 28 aprile 2022 e della circolare operativa n. 1/394/2022 «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia» e di riapertura dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato relative alla circolare operativa n. 1/394/2022 a valere sul Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. (22A03338) . . . . *Pag.* 43

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2022 (22A03243) . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2022 (22A03244) . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2022 (22A03245) . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2022 (22A03246) . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2022 (22A03247) . . . . *Pag.* 46

Ministero dell'interno

Rimborso, per l'anno 2020, ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). (22A03248) . . . . *Pag.* 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. **56**.

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». (22G00065)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. **57**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G00066)

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 24 maggio 2022.

Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2021, n. 262;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 5 maggio 2022;

Delibera:

Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2021, n. 262, sono così modificati:

Art. 1.

All'art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è aggiunto il seguente comma:

«3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.»

Art. 2.

L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Udienza pubblica*). – 1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell'art. 10, comma terzo.

2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore.

3. Ciascun giudice può formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.

4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi.

5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.»

Art. 3.

La disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto è pubblicato nel sito internet della Corte.

Art. 4.

Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 maggio 2022

Il Presidente: AMATO

22A03292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.257 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio e 25 marzo 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 maggio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A03290

DECRETO 26 maggio 2022.

Emissione di una nona e decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.257 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 23 febbraio, 25 marzo e 26 aprile 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13,14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 maggio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A03291

DECRETO 27 maggio 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo

e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 49.257 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 maggio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca-

nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 maggio 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-

ratori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A03293

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici FUSP di Rimini a trasferire la sede periferica di Fasano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede a Misano Adriatico in via Massimo D'Azeglio n. 8, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede a Misano Adriatico in via Massimo D'Azeglio n. 8, successivamente trasferita in Rimini, corso d'Augusto n. 64, abilitata al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale decreto ministeriale del 29 gennaio 2016 che ha autorizzato a Scuola superiore per mediatori linguistici con sede a Misano Adriatico in via Massimo D'Azeglio n. 8, ad istituire una sede periferica a Fasano (BR), in via Carso n. 1;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto il trasferimento della propria sede periferica da Fasano (BR), via Carso n. 1 a Ceglie Messapica (BR), via San Paolo della Croce n. 10 e successive integrazioni;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva e di valutazione espresso nella riunione dell'8 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici FUSP di Rimini è autorizzata a trasferire la propria sede periferica di Fasano da via Carso n. 1 a via San Paolo della Croce n. 10 in Ceglie Messapica (BR).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2022

Il direttore generale: CERRACCHIO

22A03218

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguisitici di Mantova a trasferire la sede periferica di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede a Mantova in via Scarsellini n. 2, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in via Scarsellini n. 2, successivamente trasferita in via Fratelli Cairoli n. 20 in Mantova, al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2018 che ha autorizzato la sopracitata Scuola superiore per mediatori linguistici ad istituire una sede periferica in Firenze, via San Gallo n. 55;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto il trasferimento della propria sede periferica da via San Gallo n. 55 a via Bolognese n. 52 in Firenze;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva e di valutazione espresso nella riunione del 27 gennaio 2021 trasmesso con nota n. 3084 del 3 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è autorizzata a trasferire la propria sede periferica da via San Gallo n. 55 a via Bolognese n. 52 in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2022

Il direttore generale: CERRACCHIO

22A03219

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori lingusitici di Brescia ad istituire ed attivare corsi di studio per mediatori linguistici di secondo ciclo della durata biennale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 23 aprile 1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede a Como in via Petrarca n. 9, successivamente trasferita in via Carloni n. 8, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici «F. Casati» con sede a Como in via Carloni n. 8, abilitata al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 559 del 5 aprile 2022 con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici «F. Casati» è stata autorizzata a trasferire la propria sede da Como, via Carloni n. 8 a Brescia, via Flero n. 28/36, a modificare la propria denominazione in «Scuola superiore per mediatori linguistici di Brescia» con numero massimo di allievi ammissibili al primo anno dei corsi pari a 120 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 360 unità;

Vista l'istanza per l'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di secondo ciclo di durata biennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 presentata dalla SSML di Brescia in data 27 gennaio 2022;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 17 febbraio 2022;

Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei corsi di II ciclo di durata biennale espresso con nota n. 5504 del 25 febbraio 2022;

Preso atto del contenzioso amministrativo attualmente esistente, incardinato e pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, in merito alla legittimità del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, e ai relativi atti conseguenti e collegati;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici di Brescia è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

2. I titoli di cui al comma 1 sono equivalenti ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica, ai diplomi di laurea di secondo ciclo di durata biennale, conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato».

Art. 2.

1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede di Brescia, via Flero n. 28/36, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo è di centoventi studenti per anno, e, complessivamente, di duecentoquaranta studenti per l'intera coorte biennale di secondo ciclo.

2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non potrà non tenere conto degli esiti dei contenziosi amministrativi richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2022

Il direttore generale: CERRACCHIO

22A03220

DECRETO 8 maggio 2022.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori lingusitici di Mantova ad istituire ed attivare corsi di studio per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede a Mantova in via Scarsellini n. 2, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede a Mantova in via Scarsellini n. 2, abilitata al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2015 con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Scarsellini n. 2 a via Giuseppina Rippa n. 2 in Mantova;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 560 del 5 aprile 2022 con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Giuseppina Rippa n. 2 a via Fratelli Cairoli n. 20 in Mantova;

Vista l'istanza per l'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di secondo ciclo di durata biennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 presentata dalla SSML di Mantova in data 18 marzo 2021, nonché i successivi adeguamenti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 26 novembre 2021;

Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei corsi di II ciclo di durata biennale espresso con nota n. 40120 del 22 dicembre 2021;

Preso atto del contenzioso amministrativo attualmente esistente, incardinato e pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, in merito alla legittimità del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, e ai relativi atti conseguenti e collegati;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

2. I titoli di cui al comma 1 sono equivalenti ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica, ai diplomi di laurea di secondo ciclo di durata biennale, conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato».

Art. 2.

1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede di Mantova, via Fratelli Cairoli n. 20, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo è di cinquanta studenti per anno e, complessivamente, di cento studenti per l'intera coorte biennale di secondo ciclo.

2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non potrà non tenere conto degli esiti dei contenziosi amministrativi richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2022

Il direttore generale: CERRACCHIO

22A03221

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 maggio 2022.

Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni and SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 10-*bis*, recante «Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che «con le ordinanze di cui all'art. 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, adeguandoli alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_FP-686 del 20 maggio 2022;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, citato in premessa.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti, a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1475

AVVERTENZA:

L'ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022 recante: «Aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"», comprensiva di allegato protocollo, è consultabile al seguente link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87439&parte=1%20&serie=null .

22A03297

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 12 aprile 2022.

Approvazione del piano di riparto delle risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo complementare al PNRR - Missione 3.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 aprile 2021, n. 84, e concernente «Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto l'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede « È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-*bis*, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, recante «Realizzazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP», istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che specifica i sei obiettivi ambientali del «*Green Deal*» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilità di un'attività economica ed individua come attività ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali indicati, non arreca danno significativo a nessuno di questi ed è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 marzo 2021, n. 56;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che, per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel destina: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio

di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

Visto l'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che «L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 48, «Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e, in particolare, la scheda relativa al progetto «Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 28 settembre 2021, n. 369, con il quale sono state assegnate, in coerenza con la scheda progetto relativa a «Strade sicure – messa in sicurezza ed implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)» di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, le risorse per l'attuazione di un programma di monitoraggio dinamico per il controllo di ponti, viadotti e tunnel dell'autostrada A24-A25, e che, per tale ragione, il relativo gestore non è contemplato nell'attuale programma;

Vista la normativa tecnica vigente sulla materia;

Ritenuto necessario limitare, in sede di prima applicazione, l'attività alla rete viaria principale del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di 1° livello in gestione alla società ANAS S.p.a. ed alle società autostradali che operano in regime di concessione, così come definita al capitolo III.3 dell'allegato infrastrutture 2021 «Dieci anni per cambiare l'Italia» del documento di economia e finanza;

Considerata la necessità di ripartire in misura omogenea l'importo tra i gestori della rete SNIT di 1° livello;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 450.000.000,00, articolata in euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, euro 100.000.000,00 per l'anno 2023, euro 100.000.000,00 per l'anno 2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 75.000.000,00 per l'anno 2026 è destinata al finanziamento di programmi finalizzati all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale nazionale SNIT di 1° livello in gestione alla società ANAS S.p.a. ed alle società autostradali che operano in regime di concessione.

2. I programmi, la cui finalità riguarda il miglioramento della sicurezza delle strutture dei ponti, viadotti e gallerie, devono assicurare:

a) l'attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi per 12.000 opere d'arte della rete viaria di cui al comma 1;

b) la strumentazione di 6.500 opere d'arte, delle suddette 12.000, mediante:

i. la predisposizione e l'attuazione di un sistema di monitoraggio dinamico con controllo da remoto;

ii. la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in modo strutturale e attraverso un processo iterativo (analisi della rete, sopralluoghi, gestione del sistema digitalizzato, classificazione delle priorità, attuazione degli interventi);

c) l'adozione del modello BIM (*Building Information Modeling*) per 200 opere d'arte, comprese nelle suddette opere oggetto di controllo.

Art. 2.

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, è approvato il piano di riparto di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 1, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Soggetto attuatore

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dell'intervento, così come riportato dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i gestori stradali e autostradali assumono il ruolo di soggetto attuatore.

Art. 4.

Spese ammissibili ed affidamento dei servizi

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per attivare un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale, necessario per migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione e per identificare i punti più vulnerabili, considerando i rischi sismici, di smottamento e la vita utile, e possono includere:

a) le spese relative al censimento, alla classificazione del rischio, alle verifiche della sicurezza e alla conoscenza delle strutture;

b) le spese per l'acquisto e la installazione dei dispositivi di monitoraggio relativi alle misurazioni, a titolo indicativo, dei seguenti valori da rilevare sul luogo ed a distanza: accelerazioni, vibrazioni (ambientale e da traffico), spostamenti, inclinazioni, allargamenti o restringimenti dei lembi delle lesioni, tensioni, pressione del vento, variazioni di temperatura e di umidità ed ogni altra grandezza significativa per la valutazione dello stato della infrastruttura;

c) le spese relative alla realizzazione e/o implementazione della sala di controllo, all'acquisto del software e dell'hardware necessari a garantire il funzionamento dei relativi dispositivi e per la finalità di modellazione delle strutture.

Art. 5.

Piano degli interventi

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i gestori stradali e autostradali trasmettono alla direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali l'elenco delle opere soggette al monitoraggio dinamico ed il piano delle attività contenente gli elementi di cui al comma 5 e articolato secondo le disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto di cui all'art. 2, con indicazione dei codici unici di intervento (CUP).

2. Entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, approva i piani presentati con provvedimento espresso.

3. In caso di mancata approvazione dei piani entro il termine di cui al comma 2, il relativo finanziamento si intende negato.

4. Il piano è sviluppato sulla base:

a) degli obiettivi relativi al miglioramento della sicurezza della infrastruttura;

b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico e dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico;

c) dell'analisi della situazione esistente.

5. Il piano deve contenere le attività finalizzate all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale con la finalità di ridurre il rischio dell'infrastruttura e deve riportare i seguenti elementi:

a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con quanto previsto dal presente decreto;

b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli obiettivi riportati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione di:

i. inizio e fine dell'attività conoscitiva delle strutture;

ii. inizio e fine dell'attività di modellazione delle strutture;

iii. inizio e fine delle attività di installazione della strumentazione;

iv. inizio e fine delle attività di rilevazione dei dati;

v. inizio e fine delle attività di elaborazione dei dati;

vi. data di emissione del report finale.

6. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare nonché una relazione rappresentativa dei risultati attesi.

7. Le attività relative al censimento, l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione confluiranno, ad opera del soggetto attuatore, nell'Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).

Art. 6.

Trasferimento delle risorse

1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna annualità secondo il piano di riparto e comunque dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 5, comma 2.

2. I fondi dell'annualità 2021, da trasferire ai soggetti attuatori con l'efficacia del presente decreto, sono utilizzati per interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli articoli 4 e 5. Tali interventi sono validati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dalla direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e confluiscono quindi nel piano degli interventi. Qualora tali interventi, o parte di essi, riguardino attività non ricomprese tra quelli indicati agli articoli 4 e 5, le corrispondenti somme sono decurtate a valere sull'annualità 2023.

3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualità dal 2022 al 2026 è effettuato, nei limiti delle disponibilità di cassa e sulla base del piano di riparto e dei piani degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del presente decreto.

4. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio di cui all'art. 9 che gli interventi non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

5. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformità e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati.

6. L'ultimazione finale di tutte le attività va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione delle attività è effettuato entro il 31 dicembre 2023 per le attività riferite al finanziamento degli anni 2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del piano delle attività riferite al finanziamento per gli anni 2023 e 2024.

Art. 7.

Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento

1. Il soggetto attuatore rispetta il cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-*bis* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 8.

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si procede alla assegnazione delle stesse al soggetto attuatore, previa presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti, da presentare ai sensi dell'art. 5.

2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Per gli interventi di cui al presente decreto si applica il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).

3. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti dal presente decreto è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «C.6.0.0 - PNIC - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1567

ALLEGATO

	PIANO RIPARTIZIONE RISORSE	Rete SNIT primaria - KM	percentuale di riparto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totali
				25.000.000 €	50.000.000 €	100.000.000 €	100.000.000 €	100.000.000 €	75.000.000 €	450.000.000 €
1	Anas S.p.A.	9.126,0	61,215%	15.303.791 €	30.607.582 €	61.215.167 €	61.215.167 €	61.215.167 €	45.911.376 €	275.468.250 €
2	Ativa S.p.A.	155,8	1,045%	261.268 €	522.536 €	1.045.072 €	1.045.072 €	1.045.072 €	783.804 €	4.702.824 €
3	Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.	235,6	1,580%	395.088 €	790.176 €	1.580.352 €	1.580.352 €	1.580.352 €	1.185.264 €	7.111.584 €
4	Autostrada dei Fiori S.p.A. - tronco A10	113,3	0,760%	189.998 €	379.996 €	759.991 €	759.991 €	759.991 €	569.993 €	3.419.960 €
5	Autostrada dei Fiori S.p.A. - tronco A6	130,9	0,878%	219.512 €	439.024 €	878.048 €	878.048 €	878.048 €	658.536 €	3.951.216 €
6	Autostrada del Brennero S.p.A.	314,0	2,106%	526.560 €	1.053.121 €	2.106.242 €	2.106.242 €	2.106.242 €	1.579.681 €	9.478.088 €
7	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.	72,2	0,484%	121.025 €	242.050 €	484.100 €	484.100 €	484.100 €	363.075 €	2.178.450 €
8	Autostrade per l'Italia S.p.A.	2.857,5	19,167%	4.791.868 €	9.583.736 €	19.167.471 €	19.167.471 €	19.167.471 €	14.375.603 €	86.253.620 €
9	Autovia Padana S.p.A.	150,5	1,010%	252.380 €	504.760 €	1.009.520 €	1.009.520 €	1.009.520 €	757.140 €	4.542.840 €
10	Autovie Venete S.p.A	210,2	1,410%	352.494 €	704.987 €	1.409.975 €	1.409.975 €	1.409.975 €	1.057.481 €	6.344.887 €
11	CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane	298,4	2,002%	500.400 €	1.000.800 €	2.001.600 €	2.001.600 €	2.001.600 €	1.501.200 €	9.007.200 €
12	CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. Autostrada	74,1	0,497%	124.262 €	248.523 €	497.046 €	497.046 €	497.046 €	372.785 €	2.236.708 €
13	Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	179,1	1,201%	300.341 €	600.681 €	1.201.363 €	1.201.363 €	1.201.363 €	901.022 €	5.406.133 €
14	RAV - Raccordo Autostradale Valle D'Aosta S.p.A.	32,4	0,217%	54.333 €	108.666 €	217.332 €	217.332 €	217.332 €	162.999 €	977.994 €
15	Società Autostrada Asti Cuneo	55,7	0,374%	93.406 €	186.812 €	373.623 €	373.623 €	373.623 €	280.217 €	1.681.304 €
16	SAM - Società Autostrade Meridionali S.p.A.	51,6	0,346%	86.530 €	173.061 €	346.121 €	346.121 €	346.121 €	259.591 €	1.557.545 €
17	S.A.T.A.P. S.p.A. - A4 Torino - Milano	127,0	0,852%	212.972 €	425.944 €	851.888 €	851.888 €	851.888 €	638.916 €	3.833.496 €
18	S.A.T.A.P. S.p.A. A21 Torino - Piacenza	164,9	1,106%	276.528 €	553.056 €	1.106.112 €	1.106.112 €	1.106.112 €	829.584 €	4.977.504 €
19	Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. - tronco Autocisa	101,0	0,677%	169.371 €	338.743 €	677.485 €	677.485 €	677.485 €	508.114 €	3.048.683 €
20	Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. - tronco Ligure Toscano	154,9	1,039%	259.759 €	519.517 €	1.039.035 €	1.039.035 €	1.039.035 €	779.276 €	4.675.657 €
21	SAT - Società Autostrada Tirrenica S.p.A	54,6	0,366%	91.561 €	183.122 €	366.245 €	366.245 €	366.245 €	274.683 €	1.648.101 €
22	SAV - Società Autostrade Valdostane S.p.A.	67,4	0,452%	113.026 €	226.052 €	452.104 €	452.104 €	452.104 €	339.078 €	2.034.468 €
23	Società di progetto Brebemi S.p.A. (CAL)	59,7	0,400%	100.114 €	200.227 €	400.454 €	400.454 €	400.454 €	300.341 €	1.802.044 €
24	SITAF - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.	82,5	0,553%	138.348 €	276.696 €	553.392 €	553.392 €	553.392 €	415.044 €	2.490.264 €
25	SITMB - Società Italiana Traforo del Monte Bianco	5,8	0,039%	9.726 €	19.453 €	38.905 €	38.905 €	38.905 €	29.179 €	175.073 €
26	SITRASB - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A.	12,8	0,086%	21.465 €	42.930 €	85.860 €	85.860 €	85.860 €	64.395 €	386.370 €
27	Tangenziale di Napoli S.p.A.	20,2	0,135%	33.874 €	67.749 €	135.497 €	135.497 €	135.497 €	101.623 €	609.737 €
	TOTALE	**14.908,1**	**100%**	**25.000.000 €**	**50.000.000 €**	**100.000.000 €**	**100.000.000 €**	**100.000.000 €**	**75.000.000 €**	**450.000.000 €**
	TOTALE	**14.908,1**	**100%**							

22A03224

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2022.

Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la domanda del 1° aprile 2019, prot. Mipaaf n. 0015615, con la quale la ditta Enomondo S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2, ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 22 settembre 2021, n. 271025, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 19 novembre 2020;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 2 «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 626

ALLEGATO *1*

Allegato 2 Ammendanti

Punto 2.2., Ammendanti, è aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note

18.	Ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dal digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, da reflui e fanghi agroindustriali, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde	Umidità: massimo 50%
			pH compreso tra 6 e 8,8
			C organico sul secco: minimo 25%
			C umico e fulvico sul secco: minimo 7%
			Azoto organico sul secco:
			almeno 80% dell'azoto totale
			C/N massimo 25
				---	Umidità
					pH
					C organico sul secco
					C umico e fulvico sul secco
					Azoto organico sul secco
					C/N
						È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.
						Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli
						(frazione di diametro ≥ 2 *mm)* non può superare lo 0,5% s.s.
						Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 *mm)* non può superare lo 5% s.s.
						Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:
						- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;
						n(1)=5; c(2)=0;
						m(3)= 0;
						M(4)=0;
						- Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;
						n(1)=5; c(2)=1;
						m(3)=1000 CFU/g;
						M(4)=5000 CFU/g;
						Indice di germinazione (diluizione al 30%)
						deve essere ≥ 60%
						- Tallio: meno 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe)

ALLEGATO *2*

Allegato 7 Tolleranze

4. Ammendanti

	Valore assoluto in percentuale di peso espresso in:	Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	C org	C umico e fulvico
Per l'ammendante in oggetto (N. 18)	3,0	25

22A03223

DECRETO 8 aprile 2022.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed in particolare gli articoli 13, 15, 16 e 30;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;

Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 1875, sopra richiamata, in considerazione dell'impatto sulla domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento, consentendo di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30, del decreto ministeriale del 7 giugno 2018, citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea;

Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875, consentendo agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se dichiarati nella domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, effettuata con nota prot. n. 142323 del 28 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Deroga per i terreni a riposo

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Sulle superfici utilizzate per il pascolo o la fienagione o la coltivazione è altresì consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, gli organismi pagatori provvedono affinché, per l'anno di domanda 2022, siano forniti, ad AGEA coordinamento, i dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si applica la deroga, per la comunicazione prevista entro il 15 dicembre 2022, con le modalità stabilite dallo stesso organismo di coordinamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 635

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

Oneri eliminati

il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti

il presente decreto non introduce oneri informativi.

Cosa cambia per i cittadini e le imprese

il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione.

22A03222

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale», in Parabiago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il d.d. del 17 giugno 2021, n. 67/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Valentino Sibilio;

Vista la sentenza del 19 gennaio 2022, n. 4/2022 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono individuati i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;

Considerato che, nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla predetta direttiva, il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttoriale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tramite processo di estrazione informatico tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (…)»;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorra l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Valentino Sibilio nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ros & Blu - Assistance società cooperativa sociale», con sede in Parabiago (MI) (codice fiscale 06868300960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. È nominato commissario liquidatore il dott. Valentino Sibilio, nato a Napoli (NA) il 7 settembre 1989 (codice fiscale SBLVNT89P07F839R), domiciliato in Milano (MI), via Fabio Mangone n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A03215

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Mongibello - in liquidazione», in Concorezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Mongibello - in liquidazione»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, acquisita d'ufficio presso il competente registro delle imprese, si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza;

Considerato che in data 3 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa;

Considerato che in data 16 marzo 2021 il competente Ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 19 marzo 2021, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019;

Considerato che il competente Ufficio con nota del 2 aprile 2021 ha comunicato alla società il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto dalla suddetta situazione patrimoniale aggiornata si evidenzia, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 502.101,00, una massa debitoria pari a euro 2.625.077,00 ed un patrimonio netto pari a euro - 2.130.752,00;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono individuati i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;

Considerato che, nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla predetta direttiva, il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio professionale, territoriale e di rotazione, ai sensi della circolare direttoriale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Mongibello - in liquidazione», con sede in Concorezzo (MB) (codice fiscale n. 04564960153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Pino Sorrentino, nato a S. Giovanni a Piro (SA) il 5 aprile 1963 (codice fiscale SRRPNI63D05H907H), domiciliato in Milano (MI), via Carducci n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A03216

DECRETO 10 maggio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multitudo s.c. a r.l. in liquidazione», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della s.c. «Multitudo società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato dalla visura camerale aggiornata, acquisita d'ufficio presso il competente registro delle imprese, si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla predetta cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 440.457,00, si riscontra una massa debitoria di euro 455.893,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -15.436,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono individuati i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;

Considerato che, nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla predetta direttiva, il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è tramite processo di estrazione informatico tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio professionale, territoriale e di rotazione, ai sensi della circolare direttoriale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Multitudo s.c.a r.l. in liquidazione», con sede in Monza (MB) (codice fiscale n. 07656130965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Pino Sorrentino, nato a S. Giovanni a Piro (SA) il 5 aprile 1963 (codice fiscale SRRPNI63D05H907H), e domiciliato in Milano (MI), via Carducci n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A03217

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 23 febbraio 2022.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *c);*

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2, lettera *a)* numero 2 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 secondo cui 2. Le risorse nazionali degli interventi del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. ... (*omissis*).

2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 29 Fondo per la Repubblica digitale, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del richiamato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 secondo cui le risorse disponibili per il citato intervento vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colsoo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale sono state delegate al predetto Ministro, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale è, altresì, specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

Considerato che con il richiamato art. 1 comma 2, lettera *a)* numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali, è stata prevista per gli anni dal 2021 al 2026 l'iscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

Considerato che in data 25 gennaio 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del citato art. 29, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio S.p.a. (ACRI);

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad una prima assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, appostate sul capitolo di spesa n. 949, denominato «Somme destinate alla realizzazione dei programmi relativi ai servizi complementare PNRR», iscritto nell'ambito del CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022;

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'adozione di un apposito decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in relazione a parte delle risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 949 per l'anno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) al fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa n. 949 somme destinate alla realizzzazine dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR».

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 sarà realizzato secondo le procedure stabilite nell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro: COLAO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1102

22A03227

DECRETO 23 marzo 2022.

Modifica dell'organizzazione dell'Unità di Missione per i progetti del PNRR di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 con il quale è stato modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con la previsione della delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante, tra l'altro, l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 assegna la titolarità degli investimenti della Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 Tecnologie satellitari ed economie spaziali al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 recante il riparto del contingente di quattrocentoventi unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 recante il riparto delle risorse finanziarie del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, di istituzione nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021, articolata in una posizione dirigenziale di livello generale e in tre posizioni dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità;

Tenuto conto della necessità che l'Unità di missione istituita presso il Dipartimento della trasformazione digitale provveda anche al coordinamento, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione per i programmi spaziali e aerospaziali la cui titolarità è stata assegnata al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Considerato, inoltre, che in fase di attuazione è emersa la necessità di ottimizzare le funzioni di gestione e monitoraggio della predetta unità, anche in relazione agli investimenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

Ravvisata, quindi, la necessità di modificare il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna dell'Unità di missione del Dipartimento della trasformazione digitale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche delle funzioni del Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 (Servizio 1)

1. L'art. 2, comma 2, lettera *a)* primo e secondo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

a) Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 (Servizio 1) - svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività connesse all'attuazione dei seguenti investimenti e riforme, presidiando il raggiungimento di *milestone* e *target*:

a. M1 - C1 - 1.1: Infrastrutture digitali - avvisi rivolti alle PAC;

b. M1 - C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al *cloud*;

c. M1 - C1 - 1.3: Dati e interoperabilità;

d. M1 - C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale;

e. M1 - C1 - 1.7: Competenze digitali di base;

f. R1 - C1 -1.3: *Cloud* e interoperabilità.

g. Ulteriori interventi attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 1 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, istruisce le domande di rimborso dei soggetti attuatori degli investimenti del PNRR e garantisce la gestione amministrativo-contabile degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Art. 2.

Modifiche delle funzioni del Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 (Servizio 2)

2. L'art. 2, comma 2, lettera *b)* primo e secondo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

b) Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 (Servizio 2) - svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività connesse all'attuazione dei seguenti investimenti e riforme, presidiando il raggiungimento di *milestone* e *target*:

a. M1 - C1 - 1.1: Polo strategico nazionale (PSN);

b. M1 - C1 - 1.5: *Cybersecurity*;

c. M1 - C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali;

d. M1 - C2 - 3.1: Piano Italia a 1 Gbps;

e. M1 - C2 - 3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche);

f. M1 - C2 - 3.3: Scuola connessa;

g. M1 - C2 - 3.4: Sanità connessa;

h. M1 - C2 - 3.5: Collegamento isole minori;

i. M1 - C2 - 4.1: SatCom;

j. M1 - C2 - 4.2: Osservazione della terra;

k. M1 - C2 - 4.3: *Space factory*;

l. M1 - C2 - 4.4: *In-orbit economy*;

m. R1 - C1 - 1.1: ITC *procurement*;

n. R1 - C1 - 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali;

o. Ulteriori interventi attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 2 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, istruisce le domande di rimborso dei soggetti attuatori degli investimenti del PNRR e garantisce la gestione amministrativo-contabile degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Art. 3.

Modifiche delle funzioni del Servizio per il circuito finanziario, la rendicontazione e il controllo (Servizio 3).

3. L'art. 2, comma 2, lettera *c)* secondo e terzo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

il Servizio 3 provvede, inoltre, relativamente agli interventi assegnati a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'allegato III dell'accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori istruite dai Servizi 1 e 2, si accerta della regolarità delle procedure e delle spese nonché del conseguimento di *milestone* e *target* in coerenza con gli impegni assunti.

il Servizio 3 provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati raccolti dai Servizi 1 e 2 di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 marzo 2022

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1133

22A03225

DECRETO 25 marzo 2022.

Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli Stati membri, nell'attuazione dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 14 che estende la disciplina del PNRR al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali e cittadinanza digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'ecobonus e sismabonus 110 per cento, siano individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione *next generation* EU Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del servizio centrale per il PNRR;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono versate dal servizio centrale per il PNRR in favore della contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, all'art. 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale» destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital economy and society index* (DESI) della Commissione europea;

Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui

all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto Protocollo d'intesa, che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la Repubblica digitale;

Visto, il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (di seguito ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui all' art. 1, comma 1, del medesimo Protocollo d'intesa;

Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo, l'elenco delle Fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione;

Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta mediante apposita comunicazione ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate;

Visto, il comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, nel caso in cui una Fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce il pagamento tra le restanti Fondazioni, dandone comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo. Le somme così ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto versamento ACRI dà comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati;

Considerato che il Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del sopra citato Protocollo d'intesa, tra l'altro, definisce periodicamente: *a)* gli ambiti tematici e i *target* specifici per ogni ambito tematico; *b)* i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare: *c)* le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Fondo;

Considerato, pertanto, che detto Comitato dovrà tenere conto di quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale degli investimenti complementari relativi, tra gli altri, ai servizi digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali e competenze digitali;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilità dei crediti;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure per la concessione del

contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al «Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital economy and society index* (DESI) della Commissione europea, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del citato art. 29.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e nella misura del 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2022, il termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI è stabilito nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa.

2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 10, secondo periodo, del Protocollo d'intesa.

3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili, individuate ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con apposito provvedimento, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo d'intesa, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5.

4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate nei termini di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.

7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

8. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite, ai sensi dell'art. 29, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

Art. 4.

Obblighi dei soggetti attuatori

1. Nella gestione del Fondo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del Protocollo d'intesa, ACRI opera affinché il soggetto attuatore adotti misure adeguate volte a:

a. rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati;

b. evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

c. rispettare, ove pertinenti e applicabili, gli ulteriori principi previsti dalla normativa applicabile al Piano nazionale per gli investimenti complementari quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali riguardanti la protezione e valorizzazione dei giovani e il rispetto della parità di genere.

Art. 5.

Controlli

1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1101

22A03226

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tecentriq». (Determina n. 379/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2020, con la quale la società Roche Registation GMBH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale TECENTRIQ (atezolizumab) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 045590015/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale TECENTRIQ (atezolizumab):

«Carcinoma epatocellulare

"Tecentriq", in associazione con bevacizumab, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica»

è rimborsata come segue.

Confezione:

«1200 mg - concentrato per soluzione per infusione-uso endovenoso- flaconcino (vetro)- 20 ml (60 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045590015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.100,00

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.417,04.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «Tecentriq», in associazione con bevacizumab, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica», da cui conseguono:

l'inserimento nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal deceto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tecentriq», a base di atezolizumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Tecentriq», in associazione con bevacizumab, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tecentriq» (atezolizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03165

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tecentriq». (Determina n. 380/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 21 maggio 2021, con la quale la società Roche Registration GMBH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale TECENTRIQ (atezolizumab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045590015/E e 045590027/E ;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale TECENTRIQ (atezolizumab):

«Tecentriq» in monoterapia è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) metastatico, , i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 = 50% sulle cellule tumorali (TC) o = 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK (vedere paragrafo 5.1).

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«1200 mg- concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro)- 20 ml (60 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045590015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.100,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.417,04;

«840 mg - concentrato per soluzione per infusione-uso endovenoso- flaconcino (vetro) - 14 ml (60 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045590027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.570,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.891,93.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tecentriq», a base di atezolizumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Tecentriq» in monoterapia è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) metastatico, i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 ≥ 50% sulle cellule tumorali (TC) o ≥ 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tecentriq» (atezolizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03166

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Duoresp Spiromax». (Determina n. 381/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 9 novembre 2021, con la quale la società Teva Pharma B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «DUORESP SPIROMAX» (formoterolo e altri anti-asmatici);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Duoresp Spiromax» (formoterolo e altri anti-asmatici):

«Asma:

"DuoResp Spiromax" è indicato negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore ai 12 anni) per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):

- in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

- in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.»

sono rimborsate come segue.

Confezione

«160 mcg/4,5 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore» 1 inalatore (120 dosi)

A.I.C. n. 043366018/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 30,52

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 50,37

Nota AIFA

99

Confezione

«320 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore» 1 inalatore (60 dosi)

A.I.C. n. 043366044/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 30,52

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 50,37

Nota AIFA

99

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duoresp Spiromax» (formoterolo e altri anti-asmatici) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03167

DETERMINA 16 maggio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 383/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal

Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 1477/2021 del 15 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 304 del 23 dicembre 2021, con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «ALENDRONATO e COLECALCIFEROLO TECNIGEN» (alendronato e colecalciferolo tecnigen);

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2022 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen» (alendronato e colecalciferolo tecnigen) delle confezioni aventi A.I.C. n. 049584016;

Vista la delibera n. 20 del 11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen» (alendronato e colecalciferolo tecnigen) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

«70 mg + 5600 UI compressa» 4 compresse

A.I.C. n. 049584016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 8,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 15,90

Nota AIFA

79

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen» (alendronato e colecalciferolo tecnigen) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Tecnigen» (alendronato e colecalciferolo tecnigen) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03168

DETERMINA 27 maggio 2022.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a base di Poli (O-2 idrossietil) amido «Volulyte». (Determina n. aM326/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina del direttore generale n. 207 del 20 maggio 2022 che conferisce alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza dal 20 maggio 2022;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 3591 del 24 maggio 2022;

Visto, in particolare, l'art. 1, della suddetta decisione della Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati membri interessati sospendono le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'allegato I in base alle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II.»;

Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le quali Il CMDh, a maggioranza, ritiene che il rapporto rischio/beneficio delle soluzioni per infusione contenenti amido idrossietilico (HES) non sia favorevole. Pertanto, ai sensi dell'art. 116 della direttiva 2001/83/CE, il CMDh raccomanda la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio per le soluzioni per infusione a base di amido idrossietilico (HES);

Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VOLULYTE (Confezioni nn. 038473056 - 038473068 - 038473070- 038473082- 038473094 - 038473106 - 038473118 - 038473120 - 038473132 - 038473144 - 038473157 - 038473169 - 038473171 - 038473183 - 038473195), di titolarità della società Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR);

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è sospesa, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Medicinale: VOLULYTE.

Codice A.I.C. n. 038473.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR); codice fiscale n. 03524050238.

Confezioni:

038473056 - «6% soluzione per infusione» 1 sacca di poliolefina da 250 ml;

038473068 - «6% soluzione per infusione» 20 sacche di poliolefina da 250 ml;

038473070 - «6% soluzione per infusione» 30 sacche di poliolefina da 250 ml;

038473082 - «6% soluzione per infusione» 35 sacche di poliolefina da 250 ml;

038473094 - «6% soluzione per infusione» 40 sacche di poliolefina da 250 ml;

038473106 - «6% soluzione per infusione» 1 sacca di poliolefina da 500 ml;

038473118 - «6% soluzione per infusione» 15 sacche di poliolefina da 500 ml;

038473120 - «6% soluzione per infusione» 20 sacche di poliolefina da 500 ml;

038473132 - «6% soluzione per infusione» 1 flacone Pe (Kabipac) da 250 ml;

038473144 - «6% soluzione per infusione» 10 flaconi Pe (Kabipac) da 250 ml;

038473157 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi Pe (Kabipac) da 250 ml;

038473169 - «6% soluzione per infusione» 30 flaconi Pe (Kabipac) da 250 ml;

038473171 - «6% soluzione per infusione» 1 flacone Pe (Kabipac) da 500 ml;

038473183 - «6% soluzione per infusione» 10 flaconi Pe (Kabipac) da 500 ml;

038473195 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi Pe (Kabipac) da 500 ml.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Volulyte».

(Confezioni nn. 038473056 - 038473068 - 038473070- 038473082- 038473094 - 038473106 - 038473118 - 038473120 - 038473132 - 038473144 - 038473157 - 038473169 - 038473171 - 038473183 - 038473195) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 maggio 2022

Il dirigente: MARRA

22A03339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbocisteina sale di lisina, «Kofituss Mucolitico».

Estratto determina AAM/PPA n. 407/2022 del 18 maggio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale «KOFITUSS MUCOLITICO» (A.I.C. 037948) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. 037948(015) «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. 037948(027) «2,7 G/ 10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose da 10 ml;

A.I.C. 037948(039) «90 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml.

N.1 variazione Tipo II, B.I.z:

aggiornamento ASMF del principio attivo *Carbocysteine Lysine salt monohydrate* dal produttore già autorizzato.

Codice pratica: VN2/2020/276

Titolare A.I.C.: Pool Pharma S.r.l. (codice fiscale 09001230151)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salbutamolo solfato e ipratropio bromuro, «Breva».

Estratto determina AAM/PPA n. 409/2022 del 18 maggio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale BREVA (A.I.C. n. 024154) per le descritte forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 024154(054) *aerosol* dosato 200 inalazioni;

A.I.C. n. 024154(066) 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o soluzione orale 15 ml;

n. 1 tipo II, C.I.4 modifica stampati per adeguamento al comunicato 0056378-06/05/2021-AIFA-AIFA_UFV-P:

relativamente alla confezione A.I.C. n. 024154(054) *aerosol* dosato 200 inalazioni si autorizzano le modifiche ai paragrafi 1, 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.3, 6.5, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai paragrafi 1, 2, 3, 4, e 6 del foglio illustrativo nonché la modifica alla sezione 4 del confezionamento secondario;

relativamente alla confezione A.I.C. n. 024154(066) 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o soluzione orale 15 ml si autorizzano le modifiche ai paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo.

Vengono altresì modificate le sezioni 1, 3 e 4 del confezionamento secondario e la sezione 1 del confezionamento primario.

La descrizione delle confezioni del medicinale è stata modificata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

A.I.C. n. 024154054 *aerosol* dosato 200 inalazioni;

A.I.C. n. 024154066 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o soluzione orale 15 ml;

a:

A.I.C. n. 024154054 15 mg + 3 mg *aerosol* dosato in flacone Al;

A.I.C. n. 024154066 «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare», 1 flacone PE da 15 ml con contagocce.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/180.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. industria chimica e farmaceutica (codice fiscale 04874990155).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03194

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propafenone cloridrato, «Rytmonorm».

Estratto determina AAM/PPA n. 410/2022 del 18 maggio 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione tipo II - C.I.4) modifica dei paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in seguito ai dati di letteratura disponibili e modifiche editoriali, relativamente al medicinale: RYTMONORM.

Confezioni:

024862017 - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse;

024862029 - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse;

024862031 - «70 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 20 ml;

024862070 - «150 mg compresse rivestite» 60 compresse;

024862082 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse;

024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU.

Titolare A.I.C.: Teva Italia s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano - Italia (codice fiscale 11654150157).

Codice pratica: VN2/2021/223.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni:

da:

024862017 - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse;

024862029 - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse;

024862070 - «150 mg compresse rivestite» 60 compresse;

024862082 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse;

024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

a:

024862017 - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister alluminio/PVC;

024862029 - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister alluminio/PVC;

024862070 - «150 mg compresse rivestite» 60 compresse in blister alluminio/PVC;

024862082 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse in blister alluminio/PVC;

024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/ALU;

024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/ALU.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03195

Modifica della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di losartan, «Losartan DOC».

Estratto determina AAM/PPA N. 416/2022 del 25 maggio 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOSARTAN DOC anche nelle confezioni di di seguito indicate:

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693416 (base 10) 1BMXX8 (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693428 (base 10) 1BMXXN (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693430 (base 10) 1BMXXQ (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693442 (base 10) 1BMXY2 (base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693455 (base 10) 1BMXYH (base 32);

«12,5 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693467 (base 10) 1BMXYV (base 32);

100 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693479 (base 10) 1BMXZ7 (base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044693481 (base 10) 1BMXZ9 (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: losartan.

Titolare A.I.C.: DOC generici S.r.l (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121, Milano.

Codici pratiche: C1B/2021/539bis-C1B/2018/1724-*bis*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03242

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Avviso di pubblicazione della delibera quadro 28 aprile 2022 e della circolare operativa n. 1/394/2022 «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia» e di riapertura dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato relative alla circolare operativa n. 1/394/2022 a valere sul Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

Si comunica che il Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 28 aprile 2022 - in attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 - ha adottato la delibera quadro recante «Condizioni per la concessione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia", con cofinanziamento a fondo perduto ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e, in data 26 maggio 2022 ha adottato la relativa circolare operativa n. 1/394/2022 "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia".

Il testo integrale della delibera quadro e della circolare operativa, sono pubblicati sul sito istituzionale di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato la riapertura a decorrere dalle ore 9.00 del 12 luglio 2022 delle attività di ricezione da parte di SIMEST S.p.a. di nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti la circolare operativa n. 1/394/2022 a valere sul Fondo 394/81 e connesso cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2022.».

22A03338

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0422
Yen	135,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,71
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,85045
Fiorino ungherese	385,85
Zloty polacco	4,6675
Nuovo leu romeno	4,9469
Corona svedese	10,4978
Franco svizzero	1,0479
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	10,2188
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	-
Lira turca	16,3121
Dollaro australiano	1,5057
Real brasiliano	5,2819
Dollaro canadese	1,3473
Yuan cinese	7,0786
Dollaro di Hong Kong	8,1812
Rupia indonesiana	15294,29
Shekel israeliano	3,5474
Rupia indiana	81,081
Won sudcoreano	1337,9
Peso messicano	20,9324
Ringgit malese	4,5836
Dollaro neozelandese	1,6601
Peso filippino	54,705
Dollaro di Singapore	1,4531
Baht tailandese	36,274
Rand sudafricano	16,9195

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03243

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0541
Yen	136,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,712
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,844
Fiorino ungherese	386,3
Zloty polacco	4,6488
Nuovo leu romeno	4,9478
Corona svedese	10,4393
Franco svizzero	1,0457
Corona islandese	138,7
Corona norvegese	10,178
Kuna croata	7,5245
Rublo russo	0,00
Lira turca	16,6027
Dollaro australiano	1,4993
Real brasiliano	5,2621
Dollaro canadese	1,3517
Yuan cinese	7,0899
Dollaro di Hong Kong	8,2744
Rupia indonesiana	15433,23
Shekel israeliano	3,5387
Rupia indiana	81,6515
Won sudcoreano	1333,66
Peso messicano	21,0273
Ringgit malese	4,6211
Dollaro neozelandese	1,6561
Peso filippino	55,137
Dollaro di Singapore	1,4589
Baht tailandese	36,361
Rand sudafricano	16,844

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03244

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0523
Yen	135,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,647
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,8467
Fiorino ungherese	382,88
Zloty polacco	4,6443
Nuovo leu romeno	4,9473
Corona svedese	10,4675
Franco svizzero	1,0486
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,2125
Kuna croata	7,535
Rublo russo	-
Lira turca	16,7811
Dollaro australiano	1,498
Real brasiliano	5,1974
Dollaro canadese	1,3488
Yuan cinese	7,0972
Dollaro di Hong Kong	8,2591
Rupia indonesiana	15446
Shekel israeliano	3,526
Rupia indiana	81,6455
Won sudcoreano	1332,76
Peso messicano	20,9204
Ringgit malese	4,6254
Dollaro neozelandese	1,6548
Peso filippino	55,077
Dollaro di Singapore	1,4598
Baht tailandese	36,399
Rand sudafricano	16,7313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03245

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0525
Yen	134,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,7
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,84728
Fiorino ungherese	385,83
Zloty polacco	4,6423
Nuovo leu romeno	4,9474
Corona svedese	10,5098
Franco svizzero	1,0265
Corona islandese	139,5
Corona norvegese	10,3102
Kuna croata	7,5395
Rublo russo	-
Lira turca	16,8037
Dollaro australiano	1,5036
Real brasiliano	5,2094
Dollaro canadese	1,349
Yuan cinese	7,1028
Dollaro di Hong Kong	8,2594
Rupia indonesiana	15416,76
Shekel israeliano	3,5623
Rupia indiana	81,7115
Won sudcoreano	1343,21
Peso messicano	21,0043
Ringgit malese	4,6363
Dollaro neozelandese	1,6551
Peso filippino	55,14
Dollaro di Singapore	1,4576
Baht tailandese	36,343
Rand sudafricano	16,8315

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03246

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0577
Yen	135,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,67
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,8482
Fiorino ungherese	382,93
Zloty polacco	4,6365
Nuovo leu romeno	4,9477
Corona svedese	10,4915
Franco svizzero	1,028
Corona islandese	138,5
Corona norvegese	10,262
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	0,00
Lira turca	16,8201
Dollaro australiano	1,498
Real brasiliano	5,1989
Dollaro canadese	1,3526
Yuan cinese	7,0638
Dollaro di Hong Kong	8,2999
Rupia indonesiana	15501,99
Shekel israeliano	3,533
Rupia indiana	82,1617
Won sudcoreano	1340,58
Peso messicano	21,0314
Ringgit malese	4,6422
Dollaro neozelandese	1,6518
Peso filippino	55,181
Dollaro di Singapore	1,4588
Baht tailandese	36,284
Rand sudafricano	16,7131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03247

MINISTERO DELL'INTERNO

Rimborso, per l'anno 2020, ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I decreti», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno del 20 maggio 2022, con i relativi allegati A e B, recante «Rimborso, per l'anno 2020, ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)», in applicazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, del 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2019, Serie generale n. 207.

22A03248

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*   DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-126) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.